

BVGer D-4396/2015 vom 14. Dezember 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4396_2015

FR: TAF D-4396/2015 du 14 décembre 2017

IT: TAF D-4396/2015 del 14 dicembre 2017

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi).

E. 3.2

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 3.3

Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).

E. 3.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 3.5

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11

consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina i ricorrenti sono espatriati a causa delle presunte rappresaglie facenti seguito alle attività politiche del figlio, E._____. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta.

E. 4.2

A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dagli interessati, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievolei altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 4-5). Per di più, malgrado i ricorrenti avessero addotto che proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, il figlio sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane (cfr. atto A17, pag. 4 e 14), dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato lo stesso A._____ in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio, rendendolo edotto circa il fatto che quest'ultimo avesse attirato le loro attenzioni (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5 e atto A17, pag. 7 e segg.). Ora, già solo per questi motivi, il TAF ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche.

E. 4.3

Tale dubbio è del resto rafforzato anche dalle evanescenti dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti in corso di procedura e dagli stessi argomenti ricorsuali. Invero, per quanto concerne le ragioni all'origine del ritorno di E._____ in Iran nel 2013, A._____ ha addotto che i motivi sarebbero da ricercare nel fatto ch'egli, il padre, si sarebbe trovato in coma all'ospedale (cfr. atto A17, pag. 7) di modo che quest'ultimo avrebbe creduto che fosse in pericolo di vita (cfr. atto A17, pag. 14). Senonché, l'insorgente ha anche asserito che il rientro di E._____ avrebbe avuto luogo il 5 (...) 2013, ossia successivamente alla sua degenza in ospedale, ch'egli ha dichiarato essere durata una settimana (cfr. atto A17, pag. 12). A conferma di ciò, l'interessato ha parimenti allegato essersi recato lui stesso in aeroporto ad accogliere il figlio al suo arrivo (cfr. atto A17, pag. 7). Su tali presupposti, può essere facilmente dedotto che la situazione di salute dell'insorgente, quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che E._____ intraprendesse il suo viaggio. Del resto, l'argomentazione ricorsuale secondo la quale E._____ avrebbe ritenuto non veritiere le informazioni circa il miglioramento del padre, non risulta supportata da alcun

elemento concreto a suo sostegno. Ciò a maggior ragione se consideriamo che secondo le informazioni riportate nel gravame, E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (...) 2013, ovvero a ben un mese di distanza dal ricovero del padre (cfr. ricorso, pag. 6). Pertanto, non essendo de facto identificabile in specie alcun motivo precipuo che permetta di collimare l'ultimo ritorno di E._____ a Teheran con le asserite vicissitudini a lui ascritte dagli insorgenti, ed essendo proprio tale rientro incontestato, quanto risulta in specie incerto è proprio il tenore delle attività politiche pregresse da lui svolte ed il relativo interessamento nei suoi confronti da parte delle autorità iraniane.

E. 4.4

Venendo poi alle dichiarazioni dei ricorrenti a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite da A._____ è inoltre possibile rilevare un'ulteriore serie di elementi dissonanti. Anzitutto, per quanto concerne i fermi subiti, le versioni rese dal diretto interessato nel corso delle due audizioni paiono differire su alcuni aspetti. In particolare, risulta difficile comprendere se alcune delle circostanze allegate vadano ricondotte ai due arresti collocati nel 2008 o a quelli del 2013. Nello stesso senso, occorre constatare come le allegazioni rese dei richiedenti asilo possano parimenti essere ritenute poco sostanziate. Invero, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, A._____ ha dichiarato essere stato arrestato in ben due occasioni nel 2008 per la durata di due, rispettivamente di due giorni e mezzo e di essere, in entrambi i casi, stato rilasciato a causa dei suoi problemi di salute e segnatamente dell'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A3, pag. 10). Nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha invece omesso ogni riferimento spontaneo a quanto avvenuto nel 2008. A precisa domanda dell'auditore, egli ha finalmente addotto essere stato fermato in due distinte occasioni rimanendo in entrambi i casi sotto interrogatorio solo per un breve periodo. Invero, nonostante il quesito postogli riguardasse precisamente le circostanze della sua liberazione, egli non ha fatto menzione alcuna della sua situazione medica (cfr. atto A17, pag. 13). Ora, quanto lascia perplessi è il fatto che la precedente caratterizzazione del rilascio ricompare anche nell'ambito della seconda audizione, salvo fare questa volta inspiegabilmente riferimento agli arresti del 2013. Invero, il richiedente aveva poco prima dichiarato che durante il secondo arresto collocabile nel 2013, egli sarebbe stato liberato dopo alcuni giorni di prigionia proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dovute all'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A17, pag. 6). Nello stesso senso, anche il riferimento al penitenziario di Evin, è nella prima occasione stato fatto dal richiedente a proposito dell'arresto del 2008 (cfr. atto A3, pag. 9) e non del 2013, come nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A17, pag. 6). Al riguardo va anche tenuto conto del fatto che B._____, dal canto suo, non ha fatto alcuna menzione spontanea degli avvenimenti del 2008, limitandosi poi, a precisa domanda e dopo essersi riservata del tempo per riflettere al proposito, a confermare che il marito sarebbe stato arrestato in due occasioni anche in quell'anno. Infine, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, risulta poco logico che il ricorrente abbia atteso un'ulteriore arresto prima di decidersi per l'espatrio. Al riguardo, la tesi del mancato apprezzamento del rischio incorso mal si sposa con le sue stesse dichiarazioni a proposito delle metodologie d'azione delle autorità iraniane e con le circostanze stesse del precedente fermo.

E. 4.5

Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che i ricorrenti ed i figli sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta

dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari adottati contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi i ricorrenti limitati a sollevare alcune congetture circa l'obiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che i ricorrenti, patrocinati in sede ricorsuale, nonostante abbiano in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non sono riusciti in tale intento.

E. 5.1

In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione adottata dai ricorrenti non sia stata resa verosimile. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte da E._____ ed al fatto ch'egli fosse effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l'attendibilità personale dei ricorrenti va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni degli insorgenti non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbero fatto oggetto i due altri figli dei ricorrenti, C._____ e D._____, si rinvia a quanto esposto nelle rispettive decisioni di cui ai ruoli D-4399/2015 e D4398/2015.

E. 5.2

Per scrupolo di esaustività, è inoltre d'uopo sottolineare come le ulteriori circostanze menzionate da A._____ e riconducibili alla sua visione politica critica verso il sistema iraniano (cfr. atto A17, pag. 3-4 e 11: interruzione degli studi, difficoltà sul luogo di lavoro, intervento e controllo da parte delle autorità, percosse in occasione di una manifestazione), quondanche corrispondenti alla realtà dei fatti, non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiato in quanto non causali all'espatrio (cfr. sentenza del TAF D-7745/2016 dell'11 settembre 2017 consid. 5.4 e riferimenti citati) e non configuranti pregiudizi seri ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.

E. 6

Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui ricorrenti si sono avvalsi in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata.

E. 7.1

Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità

competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA).

E. 7.2

D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).

E. 7.3

Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1).

E. 7.4

Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5).

E. 8.1

In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appellano i ricorrenti censurando il mancato coinvolgimento di E. _____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, *Öffentliches Verfahrensrecht*, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E. _____ dal momento ch'essa era già in possesso di

sufficienti elementi per fondare la propria decisione.

E. 8.2

Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E._____ formulata dagli insorgenti. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi ai ricorrenti si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale.

E. 8.3

Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbuglio il ben fondato del provvedimento avverso. Invero, dal momento che E._____ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, i qui ricorrenti nemmeno potevano vantare un diritto ad essere sentiti al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.

E. 9

Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. I ricorrenti non sono infatti riusciti a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievole a causa delle attività politiche del figlio, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche dei ricorrenti, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E._____ nell'ambito della procedura d'asilo che li riguardava.

E. 10

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.

E. 11

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio degli insorgenti verso L'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile (cfr. segnatamente sentenza della CorteEDU R.C. contro Svezia del 9 marzo 2010, 41827/07, §49). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 11.2

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio

nazionale. Circa la situazione personale degli interessati, occorre rilevare come non emerga in specie nemmeno la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda la patologia diabetica di cui risulta soffrire A._____, egli avrà la possibilità di accedere ad un trattamento medico in patria, come del resto avvenuto sino all'espatrio. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.3

Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13.1

Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).

E. 13.2

Nella presente fattispecie, i documenti addotti dai ricorrenti in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4.3). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti con scritto del 2 marzo 2016.

E. 14

Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i figli C._____ (D-4399/2015) e D._____ (D-4398/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.

E. 15

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono rimosse le spese processuali. Con la medesima decisione

incidentale il TAF ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Urs Ebnöther in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 3'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

E. 16

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.